

TRIBUNALE DI CHIETI SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 C.P.C.

con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Per la Sig.ra **ESPOSITO ROBERTA**, C.F. SPSRRT88P48F158J, nata a Messina (ME) l'08.09.1988 e residente in Milazzo (ME), Via Matteo Nardi, 15, elettivamente domiciliata in Messina, Via Dogali n. 20, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Cosentino del Foro di Messina (C.F: CSNGNN89R07F158I, PEC: giovannicosentino@arubapec.it, Fax: 090/716683) che la rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al presente atto;

ricorrente

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, (C.F. 80185250588), rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo, - l'Aquila - PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it;

2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO - Via dell'Arcivescovado 6/8/10 - 67100 L'Aquila (AQ) C.F. 93028190663, in persona del dirigente protempore in carica, *ope legis* domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo, - l'Aquila - PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it;

3) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara - C.F. 93028190663 – in persona del legale rapp.te, Via Discesa delle Carceri 2 – Chieti *ope legis* domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo, - l'Aquila - PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it;

4) ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO "Galiani- De Sterlich" CHIETI – CH, con sede in Chieti, Via Ricci, 22, rapp.to, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Complesso



monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo, l'Aquila - PEC:
ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it,

NONCHÉ

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara in cui la ricorrente risulta inserita, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di interesse in epoca antecedente alla prestazione del servizio civile, al riconoscimento per intero del servizio civile prestato non in costanza di nomina scolastica, con conseguente riconoscimento di punti 6 per anno anziché 0,6

PREVIO ANNULLAMENTO E/ O DISAPPLICAZIONE

del Decreto Ministeriale n° 89 del 21 maggio 2024 recante l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA triennio scolastico 2024, nella parte in cui, nell'allegato A (Punto A delle Avvertenze), subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge e, quindi, anche del servizio civile volontario, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica; nonché della valutazione dei servizi effettuata dall'istituzione scolastica di destinazione della domanda, nella parte in cui non riconosce il punteggio pieno spettante per il servizio militare o assimilato prestato non in costanza di nomina; ove occorra, di qualsiasi altro provvedimento delle amministrazioni resistenti ostativo al riconoscimento del servizio rivendicato.

IN FATTO

1. La ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2021/2024, per la provincia di Chieti, per i profili di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico ed Assistente tecnico, indicando quale istituzione scolastica di destinazione della domanda l' I.T.C.G. "U. Pomilio-Galiani - De Sterlich" di Chieti (**doc.1**), circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale.
2. In quanto già inclusa nelle precedenti graduatorie - avendo la ricorrente conseguito il diploma di maturità, nell'anno 2007, presso l'I.T.C.G.T. "Leonardo da Vinci" di Milazzo, con riferimento ai profili di Assistente Amministrativo, (AT), Collaboratore Scolastico, (CS) e Assistente Tecnico (AT) - la Sig.ra Esposito provvedeva ad inserire, nella domanda



di aggiornamento, i titoli conseguiti successivamente alla presentazione della domanda di inclusione delle graduatorie di terza fascia relative al triennio (non già dichiarati); nella domanda confermava, tra l'altro, di aver conseguito il titolo di accesso ai profili professionali di interesse in data 03.09.2007 (**doc. 2**) e di aver prestato servizio civile presso l'Ente "Croce Rossa Italiana" di Milazzo per la durata di un anno (**doc. 3**).

3. L'Istituto scolastico capofila¹ chiamato a gestire la domanda ha attribuito alla ricorrente per i vari profili i seguenti punteggi (**doc. 4**):

- *Assistente amministrativo* punti attribuiti 10,20

- *Collaboratore Scolastico* punti attribuiti 7,40

- *Assistente tecnico* punti attribuiti: 7,70

Avuto riguardo al servizio civile, risulta riconosciuto, per tutti i profili, un punteggio di 0,60, atteso che con il D.M.n°89 del 21 maggio 2024, all. A, in spregio al quadro normativo di riferimento, è stata illegittimamente prevista l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare, ed equiparati, così come per il servizio civile volontario, tutti ritenuti come "*servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*"; invece, solo qualora il servizio di leva od equiparato sia stato svolto in costanza di rapporto, esso viene valorizzato dal D.M. alla stregua di servizio "effettivo" nella medesima qualifica, riconoscendo punti 6 per ogni anno di servizio.

Riconoscendo, invece, correttamente il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio, a prescindere dalla costanza del rapporto, il punteggio spettante, al netto di punti 0.60 già attribuiti, dovrebbe essere così rideterminato:

- *Assistente amministrativo* punti spettanti: 15.60²

- *Collaboratore Scolastico* punti spettanti: 12.80³

- *Assistente tecnico* punti spettanti: 13.10⁴

L'istante, immediatamente dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, rivolgeva all'Istituto Scolastico l'invito a rettificare la propria posizione (**doc. 5**), che tuttavia rimaneva inascoltato.

Stante la contrarietà delle determinazioni ministeriali alle disposizioni normative di rango primario che disciplinano la materia, la ricorrente si trova costretta ad adire codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per i seguenti motivi

¹ Le graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda (art. 1 comma 3 del D.M.n°89 del 21 maggio 2024).

² $10.20+5.40= 15.60$

³ $7.40+5.40= 12.80$

⁴ $7.70+5.40= 13.10$



IN DIRITTO

1.- SULL'EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO RESO DOPO L'ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI LEVA AI SERVIZI SOSTITUTIVI E QUINDI AL SERVIZIO DI LEVA, AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PIENO.

Preliminarmente, deve evidenziarsi la piena equiparazione del servizio civile volontario al servizio militare; allo scopo, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Il Servizio Civile nazionale è stato istituito con la Legge 64/2001. In detto contesto il legislatore si è preoccupato di evidenziare le finalità proprie del servizio civile specificando, all'art. 1, che: "1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; e) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) Partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero"

In chiave teleologica, dunque, il Legislatore ha inteso disciplinare un istituto alternativo al servizio militare obbligatorio con cui condivide la *ratio*: la difesa della patria. Ed è in questa prospettiva che si coglie la portata del disposto di cui all'art 10 rubricato "benefici culturali e professionali" secondo cui "1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230".

Il rinvio espresso alla L. 230/1998 recante "*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*" ha determinato l'equiparazione del servizio civile volontario al servizio civile sostitutivo del servizio di leva obbligatorio, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della L. 64/2001.

Con il D.Lgs. n° 77/ 2002, in attuazione della delega conferita al Governo a norma del citato art. 2, è stato disciplinato il servizio civile nazionale. Detto intervento normativo, entrato in vigore a giugno 2004, nell'ambito della sospensione della leva obbligatoria, ha sancito l'equiparazione normativa del servizio civile volontario al servizio militare specificando, all'art. 9 comma 8, che "i titolari dell'attestato di cui all'art. 8, comma 7, sono



equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale' e quindi ai militari in ferma volontaria per i quali è indubbia l'estensione dei benefici non patrimoniali alla luce del disposto di cui all'art. 699 del D. Lgs. 66/2010, recante Codice dell'Ordinamento Militare, rubricato *"Incentivi per il reclutamento volontario"*, dove si prevede che: *"le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento all'effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata (per almeno dodici mesi)"*.

In questi termini, il quadro normativo non lascia spazio a dubbi interpretativi: il servizio civile volontario è equiparato al servizio militare.

Sul punto, a conferma dell'equiparazione, è intervenuta, in più occasioni, la Suprema Corte di Cassazione⁵ chiarendo che il servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo utile all'accesso alle graduatorie del personale scolastico *"vale come il "servizio di leva" al fine del riconoscimento, nelle graduatorie, del relativo punteggio"*.

Più precisamente, secondo la Cassazione il *c.d.* servizio civile, che qui rileva, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 L. n. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. n. 66/2010); secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, il *"periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Del resto, il servizio civile, in quanto prestazione riconducibile alla nozione di difesa della Patria, ha la medesima natura del servizio di leva, come in più occasioni evidenziato dalla Corte Costituzionale, tenuto conto del disposto di cui all'art. 52 della Costituzione che distingue tra il dovere di difesa della Patria (comma 1) e servizio militare obbligatorio (comma 2). In questa prospettiva, secondo la Corte Costituzionale, a venire in rilievo è, in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare.

Come già affermato dalla Corte, infatti, il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex art. 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985).

⁵ (Cass. ordinanza n. 15477/2021; in termini analoghi Cass. Ordinanza 5679/2020)



In questo contesto deve leggersi pure la scelta legislativa che, a seguito della sospensione della obbligatorietà del servizio militare (art. 7 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante *"Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell' art. 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331"*), configura il servizio civile come oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, comma II, Cost.).

D'altra parte, il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell' art. 2 della Costituzione, le cui virtualità trascendono l'area degli *"obblighi normativamente imposti"* chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una Autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria.

Il d.lgs. n. 77 del 2002 significativamente considera il *"servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari"* (art. 1, comma 1).

In senso contrario non può rilevarsi che la alternatività tra i servizi sarebbe venuta meno perché entrambi sono ora frutto di una scelta autonoma, ben potendo essere adempiuto il dovere costituzionale di difesa della Patria anche attraverso comportamenti di tipo volontario.

Pertanto, accanto alla difesa "militare" che è solo una forma di difesa della Patria, può ben dunque collocarsi un'altra forma di difesa, per così dire "civile", che si traduce nella prestazione di comportamenti di impegno sociale non armato (Corte Cost. sentenza n. 228/2004).

In definitiva, alla luce del quadro normativo di riferimento, nonché del recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e in considerazione del concetto di difesa della Patria, come declinato dalla Corte Costituzionale, non può che concludersi per la pacifica equiparazione tra il servizio civile e il servizio militare, avuto specifico riguardo all'oggetto del contendere.

Anche la giurisprudenza di merito⁶, in un caso assolutamente sovrapponibile a quello per cui è causa (**doc. 6**) è certamente allineata al consolidato indirizzo, chiosando che il Decreto

⁶ Tribunale Potenza, 30/03/2023, n. 259



ministeriale, costituente “*normativa di rango regolamentare deve quindi essere disapplicata in quanto, in violazione di legge, dispone la valutazione del servizio reso non in costanza di rapporto di impiego secondo un punteggio inferiore rispetto a quello previsto per l'ipotesi di servizio reso in costanza di rapporto di impiego. Risulta quindi fondato il ricorso e i motivi su cui fonda, e quindi accertato il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio civile espletato dal 1.10.2012 al 30.9.2013 con punteggio pieno (6,00 punti- 0,50 x 12 mesi) nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale AT., pubblicate dall'I.C. di Pi., valide per il triennio 2021/2024, per ogni singolo profilo professionale di suo interesse... ”.*

Proprio recentemente il Tar del Lazio⁷ (doc.7) chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n° 88 del 16.05.2024, ha “Ritenuto, come già in precedenti della Sezione su fattispecie analoghe (cfr. Ordinanza n. 2897/2024), che l'istanza cautelare appare meritevole di positiva valutazione alla luce dell'orientamento espresso da ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11239/2023”.

La statuizione esibisce profili di notevole interesse per il presente giudizio in quanto, sebbene attinente all'atto normativo che disciplina le modalità di aggiornamento per le graduatorie del personale docente, che replica le statuizioni del D.M. n° 89 del 21 maggio 2024 in punto di valutazione del servizio di leva, il ricorso è stato introitato da un massivo numero di donne, le quali non possono che reclamare l'inesatta valutazione del servizio civile volontario, essendo esonerate per legge da quello militare e quindi da quello sostitutivo.

Ancora, ed infine, si richiama altra statuizione del Giudice Amministrativo⁸ (doc.8) che, chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del ricorrente, tra le quali figurava la mancata valutazione “del servizio prestato quale operatore del **servizio civile, ai sensi della legge n.64/2001**”, statuiva l'accoglimento “*in parte, limitatamente alla mancata valutazione del servizio civile prestato, con conseguente annullamento nella parte corrispondente delle graduatorie sopra indicate*”. Nel motivare la declaratoria di illegittimità, il Collegio ha chiosato che “*né, d'altra parte, appare convincente il ragionamento seguito dall'Avvocatura erariale, secondo la quale, prendendo spunto in via esclusiva da quanto previsto nel d.m. n. 59 /2008, dovrebbe rinvenirsi nel sistema normativo disciplinante la materia de qua la giustificazione del discrimen esistente fra servizio civile sostitutivo e servizio civile volontario, basato proprio sulla coattività o meno del servizio (presente nel*

⁷ T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, ord., 13/08/2024, n° 3712

⁸ T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sent., 14/09/2010, n. 5763



primo caso e assente nel secondo) ma che, a ben vedere, non traspare in alcuna parte della normativa sopra richiamata.

In altri termini, tale discriminazione nell'ambito del servizio civile, a seconda che esso sia o meno prestato in sostituzione di quello militare e, dunque, coattivamente, non si rinviene in alcuna parte del d. lgs. n. 77 /2002.

Anche la disciplina posta per il periodo "a regime", infatti, prevede dei benefici a favore dei volontari tesi a favorirne lo sviluppo formativo, professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, in armonia con i principi posti nella legge delega (art. 2, co. III0, L. n. 64 cit.) e senza porre ulteriori differenziazioni (cfr. art. 13, co. II0, d. lgs. n. 77 /2002)".

Non esiste, inoltre, ragione per negare a beneficio chi ha svolto servizio civile volontario "un vantaggio compensativo" del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.

Del resto, non è di poco conto osservare che le stesse Avvertenze allegate al D.M. 89 del 21 maggio 2024 prevedono espressamente che *"È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."*

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958.

L'azione amministrativa è illegittima altresì nella parte in cui, ai fini dell'inserimento e/ o dell'aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA, esclude dai servizi valutabili per intero il servizio civile prestato non in costanza di rapporto di impiego.

La normativa regolamentare, per cui si insiste nella disapplicazione, si pone ancor una volta in contrasto con la normativa nazionale di riferimento e si traduce nella violazione dei principi generali di matrice comunitaria che permeano l'agere amministrativo.

Invero, il Decreto Ministeriale impugnato, nel disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/2027, ha regolamentato la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario nell'Allegato A, che di seguito si riporta.



ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.

AVVERTENZE

- A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.
- B. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- C. Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- D. I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.
- E. Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, o ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.
- F. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali parificate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
- G. Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
 - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
- H. Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
- I. La preferenza per il lodevole servizio va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.
- J. I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 2023 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione di un reddito complessivo superiore a € 4.000,00, per i figli di età inferiore a 24 anni e non superiore a € 2.840,51 per i figli che abbiano oltrepassato tale limite di età.
- K. Per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNI del 18 gennaio 2024, in relazione





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

all'art. 59, comma 10, ed all'Allegato A del citato Contratto, "la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all'atto dell'iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all'acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica".

- L. Per la valutazione delle certificazioni informatiche diverse da quella di alfabetizzazione digitale, prevista quale titolo di accesso, non si procede a rivalutazione del punteggio ottenuto in sede di valutazione dei titoli per i candidati che abbiano presentato domanda d'inserimento, d'aggiornamento o di conferma fino all'emanazione del decreto ministeriale 3 marzo 2021, n. 50, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2021/2023 (ivi compreso il medesimo decreto ministeriale).



Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

B) TITOLI DI SERVIZIO

<p>7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:</p> <p>a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p>b) scuole primarie statali;</p> <p>c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,</p> <p>(1) (5) (7), per ogni anno</p> <p>per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)</p>	<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 0,50</p>
<p>7.2) Per il medesimo servizio prestato in:</p> <p>a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;</p> <p>b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;</p> <p>c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;</p> <p>d) scuole non statali paritarie,</p>	<p>il punteggio è ridotto alla metà</p>
<p>8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5)(7) (8), per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)</p> <p>Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2)</p>	<p>PUNTI 1,20</p> <p>PUNTI 0,10</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà.</p>
<p>9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1)(5): per ogni anno:</p> <p>per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)</p>	<p>PUNTI 0,60</p> <p>PUNTI 0,05</p>



Va anzitutto premesso che il Decreto Ministeriale n° 89 del 2004, costituente atto amministrativo a contenuto generale ed inscindibile, è stato oggetto di impugnazione davanti al Giudice Amministrativo, che ne ha decretato l'illegittimità; ma sul punto si tornerà *infra*.

Secondo le illegittime determinazioni ministeriali, laddove l'aspirante abbia svolto servizio militare in costanza di un rapporto di lavoro in qualità di personale ATA, detto servizio è valutato come effettivo reso nella medesima qualifica, con conseguente attribuzione di punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, **fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.**

Allorquando, al contrario, l'aspirante abbia prestato il servizio militare non in costanza di rapporto di impiego, ne consegue una valutazione in termini di servizio svolto nelle amministrazioni statali, con conseguente attribuzione di un punteggio pari a punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, **fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.**

In altri termini, in ragione del disposto di cui all'allegato A, **il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego viene valutato in misura ridotta e nettamente inferiore rispetto al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego sulla base di un dato puramente aleatorio** (l'aver prestato servizio militare in costanza di nomina).

La scelta operata dal Ministero resistente appare illegittima, irrazionale e foriera di discriminazioni, oltre che priva di qualsivoglia addentellato normativo; in questi termini, il D.M. 84/2024 realizza una pacifica violazione delle norme di rango primario che disciplinano la materia, nonché del dettato costituzionale cui la fonte primaria intende dare piena attuazione.

Al fine di comprendere l'illegittimità dell'azione amministrativa appare essenziale ricostruire il panorama normativo di riferimento.

Già con la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, è stato previsto: "*[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]*"

In linea di continuità con le previsioni di cui alla citata L. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che "*[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]*"



Dalla lettera della legge emerge chiaramente che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore della normativa summenzionata e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria, (con possibilità di arruolamento anche delle donne), deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La piena valutabilità del servizio militare e del servizio sostitutivo assimilato ex lege, ancorché prestato non in costanza di nomina, è stata poi espressamente esplicitata e ribadita dalle previsioni di cui all'art. 485, comma 7 D. Lgs. 297/1994- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione- a norma del quale "*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*", nonché dall'art. 569, comma 3, rubricato "*riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera*" (riferito al personale ATA), secondo cui "*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*"

In questo contesto si iscrive, altresì, il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo (Decreto 25 maggio 2000 n. 201) che con l'allegato A- Tabella valutazione titoli- ancora la piena valutabilità del servizio militare al previo conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, omettendo qualsivoglia differenziazione riferibile alla costanza di nomina⁹.

Le disposizioni in commento, nello stabilire la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile", omettendo qualsivoglia distinzione tra servizio prestato in costanza di nomina e servizio prestato non in costanza di nomina, costituiscono piena attuazione del disposto di cui all'art. 52 Cost. in ragione del quale "*l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*" (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

Invero, in una logica costituzionalmente orientata, la fonte primaria non può che riconoscere piena valutabilità al servizio militare atteso che lo stesso non può costituire elemento ostativo all'instaurazione del rapporto di servizio; di talché, al precipuo fine di scongiurare che l'adempimento del servizio militare possa pregiudicare i rapporti di

⁹ 10. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo. Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie. Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico.



lavoro dei cittadini, la normativa di riferimento è congegnata in modo da consentire la valutazione piena del servizio militare prestato dopo aver conseguito i titoli utili all'accesso alla carriera scolastica.

Del resto, il quadro normativo summenzionato si pone in linea con il disposto di cui all'art. 2050 del D. Lgs. n° 66/2000, recante la disciplina dell'ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione. Invero, l'art. 2050 al comma 1, stabilisce che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*. Continua il comma 2, *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

La Suprema Corte¹⁰, con riferimento al disposto di cui al secondo comma, ha osservato che *“la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione - coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione - secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”*.

Specifica ancora la Corte, al punto 13 della statuizione che *“Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (articolo 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 7 e Decreto Legislativo n. 66 del 2010, articolo 2050, comma 1), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 8 e D.Lgs n. 66 del 2010, articolo 2050, comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo*

¹⁰ Cassazione Civile. ord. N° 41894/21.



77, comma 7 e articolo 2050, comma 1).

In linea di continuità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte si pone la recente pronuncia del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 07383/2022 pubblicata il 23.08.2022 ha perimetrato il fondamento delle disposizioni normative che vengono in rilievo nel caso di specie. Più precisamente, secondo il Consiglio di Stato le norme di cui agli artt. 62 L.312/1980 e 485 D.Lgs. 297/1994 *"trovano fondamento nell'art. 52 comma 2 della Costituzione che, nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge aggiunge che <il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino>.*

Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare [...] secondo cui ai fini <dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro>. Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile ai fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora costituito. Il comma 2 va infatti letto non già in antitesi al comma 1 che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo anche <in pendenza di rapporto di lavoro>. Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate".

La ricostruzione appena approntata viene ulteriormente supportata da un altro assorbente argomento: **la dichiarazione di illegittimità del D.M. 21.05.2024** n. 89 da parte del Giudice naturale degli atti amministrativi, ovvero il Tar del Lazio, che con due sentenze gemelle ha condannato l'Amministrazione resistente ad attribuire il maggior



punteggio di sei punti, annullando gli atti e provvedimenti impugnati.

Principiando dal primo provvedimento giurisdizionale, ovvero la sentenza n°3092 del 2025 (**doc. 9**) è stato affermato che “...5.1. *Il Consiglio di Stato, in particolare, nel precedente giurisprudenziale conforme al quale il Collegio intende dare continuità ha affermato che “[...] il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»” e che “Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall’art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino»”.*

Il Collegio, sulla scorta del granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa, concludeva che”... tanto il ricorso introduttivo, quanto i due successivi ricorsi per motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati. In esecuzione della presente sentenza l’Amministrazione scolastica dovrà riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva o per il servizio sostitutivo assolto da ciascuno di essi”.

Il secondo provvedimento giurisdizionale (**doc. 10**), di poco successivo, è giunto sulla scorta delle doglianze di alcuni ricorrenti che hanno impugnato il “Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 89 del 21.05.2024(recante la disciplina delle Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2024/25 – 2025/26 – 2026/27 ai sensi dell’articolo 5del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), e dell’Allegato A recante la Tabella di valutazione dei titoli culturali e di **servizio** della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A., nella parte in cui opera un ingiustificato



discrimen tra il **servizio** di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina”.

Accogliendo le censure svolte dai ricorrenti, il Giudice amministrativo ha ritenuto di “richiamare il precedente conforme innanzi citato (ossia, la pronuncia della Settima Sezione del Consiglio di Stato n. 9864/2024), essendo ciò espressamente consentito dall’articolo 74, secondo capoverso, c.p.a. che stabilisce che in caso di manifesta fondatezza del ricorso “La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.

5.1. Il Consiglio di Stato, in particolare, nel precedente giurisprudenziale conforme al quale il Collegio intende dare continuità ha affermato che “[...] il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»” e che “Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall’art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino»”.

6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame merita di essere accolto, con conseguente annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati.

6.1 In esecuzione della presente sentenza l’Amministrazione scolastica dovrà riconoscere ricorrenti il punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva o per il servizio sostitutivo ad esso assimilato assolto da ciascuno di essi” (Cfr. Tar Lazio Sent. n° 03095 del 2025).

È principio consolidato che In proposito va osservato che, come noto, in base all’art.



2909 cod. civ., il giudicato fa stato nei confronti delle parti del giudizio nonché dei loro eredi o aventi causa.

A questa regola però la giurisprudenza ha ammesso talune limitate eccezioni.

Per quanto riguarda le sentenze emesse dal giudice amministrativo si ritiene che legittimate, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza siano solo le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, **salvo il caso di provvedimento che presenti un contenuto inscindibile di talché l'annullamento dell'atto non possa che ripercuotersi sulla sfera giuridica degli altri destinatari dell'atto medesimo. In questa ipotesi quindi il giudicato produce effetti riflessi che si estendono nei confronti dei suindicati soggetti** (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 9 novembre 2019, n. 7675; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 13 giugno 2023, n. 3601).

Chiosa, in tal senso, la Cassazione che *“In caso di annullamento di un concorso da parte del giudice amministrativo, l'effetto caducatorio del giudicato si estende anche ai soggetti che non hanno partecipato al giudizio, in quanto la natura dell'atto e il legame inscindibile tra i destinatari rendono inconcepibile che l'atto possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti”* (Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/03/2024, n. 5554).

Specifica ancora il Giudice amministrativo che *“Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato* (Cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 29/01/2024, n. 55)”.

E' infatti evidente che “La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti solo fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, secondari (regolamenti) o amministrativi generali, rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori, in relazione ai quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il



quale non può esistere per taluni e non esistere per altri” (Cons. Stato, Sez. VI, 27/07/2022, n. 6625).

L'efficacia *ultra partes* della statuizione di annullamento di atti ad effetti inscindibili – tra cui rientra pacificamente il D.M. n° 89 del 2024 – è talmente assiomatica che richiamare l'enorme formante giurisprudenziale sul punto sarebbe esercizio inutile.

Questo Giudice, infatti, all'indomani della declaratoria di illegittimità del provvedimento ministeriale non potrà che prendere atto dei vizi dichiarati dal Giudice amministrativo e della statuizione di annullamento dell'atto normativo, definendo il presente provvedimento alla luce delle coordinate da questi tracciate.

Ogni (ri)valutazione diversa sull'atto normativo che registrasse – per assurdo – l'assenza di elementi vizianti, produrrebbe l'aberrazione giuridica di ritenere, il medesimo atto, valevole per taluni ed inesistente per altri.

Vale la pena, anche a rischio di appesantire ulteriormente l'argomentazione, trascrivere quanto efficacemente chiosato dalla giurisprudenza amministrativa.

“È appena il caso di precisare che l'indirizzo giurisprudenziale appena citato prevale sulle argomentazioni di parte ricorrente, in base alle quali non potrebbe giovare dell'annullamento dell'atto chi fosse decaduto dalla relativa impugnazione: il nuovo assetto giuridico, conseguente alla caducazione ex tunc di atti amministrativi inscindibili, come quelli sopra indicati (caratterizzati da generalità e astrattezza per quanto riguarda gli atti di normazione secondaria, o da indeterminabilità ex ante dei destinatari per gli atti amministrativi generali) produce infatti, fisiologicamente, l'effetto espansivo indicato, mentre l'interesse legittimo dei ricorrenti, che abbiano prospettato la correlativa censura, può avere come effetto solo il ripristino del corretto esercizio del potere, con ulteriori chances - per i medesimi ricorrenti - di perseguire l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, ma senza che tale interesse rivesta, prima della concreta verifica dei presupposti, carattere di diritto soggettivo al conseguimento del bene della Vita ambito.

Se è vero, infatti, che l'annullamento di un atto illegittimo non rimette in termini coloro che tale atto non avevano impugnato (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11 del 2017 cit.), è altrettanto vero che, nel caso di specie, si discute non di provvedimenti indirizzati a singoli soggetti o di atti plurimi (ovvero scindibili), ma di una disposizione indivisibilmente dettata, nel bando, con riferimento a tutti i concorrenti e da alcuni di essi ritualmente impugnata nei termini, con effetti che - dopo la relativa caducazione -



non possono che estendersi ultra partes, poiché - quale principio di diritto, enunciato nella citata pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 4 del 2019 - "l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato" (Cfr. T.A.R. Lazio sez. III, 15/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 15/11/2019), n.13147)

Pertanto, a voler cavillare, neppure di disapplicazione dovrebbe discutersi, posto che il D.M. 89 del 2024 è stato dichiarato illegittimo e ne è stata disposta la caducazione con efficacia ultra partes, per cui anche rispetto al rapporto tra la ricorrente e l'amministrazione scolastica.

Anche l'art. 63 della legge n° 165 del 2001, laddove dispone che *"L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo"*, prende in esame l'ipotesi della mancata definizione del giudizio sull'atto presupposto, che comunque dovrà essere raccordato in termini di coerenza con la statuizione del giudice ordinario; ma non anche l'ipotesi in cui la pronuncia del Giudice amministrativo sia intervenuta, la quale laddove estende gli effetti sulla controversia, non potrà che vincolarla nell'esito, precludendo al Giudice ordinario una seconda valutazione.

Per mera completezza, ritenendo già pienamente risolutivo il punto di diritto appena affermato, si chiarisce che anche il formante giurisprudenziale formatosi in precedenza sul punto, (da ultimo vedasi il Consiglio di Stato con Ord. n° 6581 del 10.12.2021) è univoco nell'affermare che *"Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe."*

E diversamente non potrebbe essere.

Non a caso, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione,



secondo cui l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto

A conferma della ricostruzione ermeneutica anzidetta, è intervenuta, in tempi recenti, la sentenza n. 00266/2023 pubblicata il 09.01.2023 a mezzo della quale il Consiglio di Stato, richiamando i precedenti di Sezione e aderendo all'impostazione della Suprema Corte, ha censurato, ancora una volta, l'azione amministrativa.

Le pronunce in commento si pongono in linea di continuità con il granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa: *"il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/ o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A. T A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica" (cfr. Cons. Stato sentenza n. 01720/2022)*

A fronte del succitato quadro normativo (che, come è evidente, non opera diversificazioni ai fini della piena valutazione del servizio militare), e delle ricostruzioni ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza, il Ministero dell'Istruzione, con il D.M. n. 50, nell'Allegato A opera un'ingiustificata differenziazione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e il servizio prestato non in costanza di nomina; in detta ultima ipotesi, del tutto illegittimamente, vengono riconosciuti solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05, anziché punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina.

La circostanza pone in evidenza la contrarietà dell'azione amministrativa alle fonti di rango primario che, al contrario, non pongono limiti alla valutazione piena del servizio militare, in un'ottica di tutela della posizione lavorativa del cittadino.

In tempi recenti anche la giurisprudenza di merito ha acclarato il diritto al pieno riconoscimento del servizio militare, ancorché prestato non in costanza di nomina. In particolare, degna di nota la recente pronuncia del Tribunale di Roma che ha ritenuto come segue: *"l'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/ 94 statuisce espressamente che ai fini della*



carriera "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell'intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all'art. 676 del medesimo decreto che testualmente dispone "le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante" Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con una corretta interpretazione dell'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell'ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al secondo comma, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Appare allora evidente come la norma di cui all'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei servizi di leva e dei servizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell'art. 2050 D. lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost.[..]" (cfr. Trib. Roma sent. n. 6164/2022, sent. n. 6165/2022, sent. n. 8924/2022, sent. n. 1963/2023; nello stesso senso Corte Appello Roma sent. n. 685/2023; Corte Appello Milano sent. n. 370/2021; Trib. di Trapani sent. n. 38/2023; Trib. di Caltanissetta sent. n. 46/2023; Trib. di Benevento sent. n. 283/2023; Trib. di Udine sent. n. 20/2023; Trib. di Campobasso sent. n. 36/2023; Trib. di-Foggia sent. n. 692/2023; Trib. di Venezia sent. n. 662/2022; Trib. Bergamo sent. n. 388/2022; Trib. di Torino sent. n. 720/2022; Trib. di Teramo sent. n. 249/2022; Trib. di Frosinone sent. n. 638/2022; Trib. di Rovigo sent. n. 113/2022).



* * * *

Sul fumus boni iuris

Le premesse e considerazioni in diritto sin qui svolte appaiono integrare gli estremi del *fumus boni iuris* richiesto per la concessione del provvedimento cautelare.

Infatti, l'osservanza del Decreto Ministeriale di cui si chiede incidentalmente la disapplicazione ha implicato la collocazione in graduatoria della ricorrente in posizione certamente deteriore e non utile alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato. Relativamente alla fondatezza delle doglianze argomentate nell'atto introduttivo, è bene evidenziare che la giurisprudenza, anche amministrativa, è assolutamente granitica nel riconoscere l'equipollenza del periodo di svolgimento del servizio militare e del servizio civile a prescindere dal fatto che sia espletato in costanza di rapporto di servizio, purché sia susseguente al conseguimento del titolo di accesso al profilo professionale.

sul periculum in mora

Il danno conseguito dalla ricorrente è grave poiché integra la perdita di una occasione lavorativa immediata, in quanto l'aggiornamento delle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del Personale ATA con punteggio inferiore per il triennio 2024/2027 comporterà per la ricorrente, nelle more della definizione di un instaurando giudizio di merito, la perdita di concrete "chances" lavorative, con le inevitabili ripercussioni negative sotto il profilo economico e giuridico (mancata progressione nelle future graduatorie).

Non è vano precisare, peraltro, che la perdita di occasioni lavorative con le prerogative di stabilità e tutela ad esse inerenti, incide negativamente sulle scelte della persona, rilevando non solo sotto il profilo economico ma altresì nella sfera psichica ed affettiva ed andando ad incidere sulla qualità di vita di relazione ed anche sullo stato di salute.

SULLA CHIAMATA IN GIUDIZIO DI POTENZIALI CONTROINTERESSATI

Nel caso in cui Codesto Giudice del Lavoro adito ritenesse necessario disporre la notifica del presente ricorso a tutti coloro i quali potrebbero avere interesse nel presente ricorso ; ritenuto che per la ricorrente risulta impossibile acquisire le informazioni relative al domicilio dei potenziali controinteressati nonché determinare con esattezza tutti gli altri soggetti che, effettivamente, potrebbero essere titolari di un interesse diretto e contrario a quello dell'odierna ricorrente, stante il carattere della predetta procedura, per la deducente



difesa risulterebbe impossibile procedere alla notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie.

Rilevato che l'art. 151 cpc conferisce a Codesto Ill.mo Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notificazione avvenga con qualsiasi mezzo “*quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità*”, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo.

Rilevato altresì che la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, non appare comunque idonea al raggiungimento dello scopo, non potendo “ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”.

Considerato che il sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti; ed ancora che è sempre più frequente il ricorso da parte dei Giudici allo strumento della pubblicazione sui siti dell'Amministrazione interessata quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami e tenuto conto che, nel caso di specie, detta modalità appare indubbiamente quella più idonea al raggiungimento dello scopo, il sottoscritto difensore **chiede espressamente di essere autorizzato a notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, quali partecipanti alla procedura concorsuale oggetto del ricorso, a mezzo pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale “<https://www.miur.gov.it/>” e/o degli Uffici scolastici periferici interessati.**

Tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Esposito Roberta, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo annullamento e/ o disapplicazione degli atti in epigrafe indicati e previa sospensione dell'efficacia del provvedimento con il quale l'Istituto "U. Pomilio-Galiani - De Sterlich" di Chieti, in qualità di Istituto scolastico capofila, ha determinato il punteggio



e la relativa collocazione della ricorrente nelle graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA (III fascia), voglia:

1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad aver riconosciuto come servizio specifico - per tutti i profili per i quali la stessa ha presentato domanda - il servizio civile dalla stessa prestato “*non in costanza di nomina*” e per l’effetto **ordinare** all’Amministrazione resistente di **riconoscere ed attribuire alla sig.ra Esposito Roberta n. 6 punti** nelle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia di interesse, nonché nella futura graduatoria ATA dei 24 mesi;

2. Ordinare all’Amministrazione resistente l’adozione di tutti gli atti consequenziali, ivi incluso l’aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto per la Provincia di Chieti con riferimento agli istituti scolastici selezionati;

3. Condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa ponendoli a carico dell’Erario;

4. Confermare, nell’eventuale successivo procedimento di merito, le superiori statuizioni. Con riserva di richiedere in quella sede il risarcimento del danno patrimoniale, subito e subendo, da perdita di chance.

Si allega in copia digitale:

01. domanda di aggiornamento graduatorie III fascia;
02. diploma titolo di accesso;
03. attestato servizio civile;
04. scheda valutazione titoli per ciascun profilo richiesto;
05. Sentenza Tribunale Potenza, 30/03/2023, n. 259
06. Sentenza del T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 14/09/2010, n. 5763
07. Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, ord., 13/08/2024, n° 3712
08. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sent., 14/09/2010, n. 5763
09. T.A.R. Lazio, Sez. III, 12/02/2025, n° 03092/2025
10. T.A.R. Lazio, Sez. III, 12/02/2025, n° 03095/2025

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e ss. mm. e ii. si dichiara che **il valore della presente causa è indeterminabile** e che la ricorrente è esentata dal pagamento del contributo unificato in quanto è stata ammessa al gratuito patrocinio dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti giusta delibera che si allega.

Messina, 25.02.2025

Avv. Giovanni Cosentino

